

Condizioni di Assicurazione e
Nota Informativa

RIPARA GUAI



Indice

<u>Definizioni</u>	3
<u>Condizioni di assicurazione</u>	3
- Norme comuni	3
- Norme in caso di sinistro	5
- Modalità di richiesta informazioni	6
- Modulo di richiesta di indennizzo	6
<u>Nota informativa</u>	7
- Condizioni di assicurazione responsabilità civile	7
- Norme in caso di sinistro	8
- Norme comuni	8
<u>La tutela dei dati personali</u>	9

Definizioni

Animali domestici: cani, gatti e cavalli da sella.

Asbesto minerale bianchiccio, filamentoso, incombustibile, di cui una specie è l'amianto.

Assicurato: chi è tutelato e garantito dalla polizza assicurativa.

Contraente: chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici, igienici sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di climatizzazione o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze e pertinenze separate.

Franchigia: importo del danno che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

Immobile: unità immobiliare.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Manutenzione ordinaria: interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti. Tali interventi non richiedono denunce agli uffici competenti.

Manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle unità immobiliari, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti, sempre che non ne alterino i volumi e le superfici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Tali interventi comportano una denuncia agli uffici competenti.

Massimale: importo massimo che Arca Assicurazioni è tenuta a pagare per ogni annualità assicurativa.

Nucleo familiare: il capofamiglia, il coniuge o il convivente more uxorio ed i figli fino all'età di 26 anni (compresi quelli in affidamento temporaneo o preadottivo) come risultanti dallo stato di famiglia.

Polizza: contratto di assicurazione che regola i rapporti tra Arca Assicurazioni ed il Contraente/Assicurato.

Premio: importo che il Contraente paga alla Società alle scadenze previste per rendere valida ed efficace la polizza assicurativa.

Secondo rischio: sono le coperture stipulate per garantire combinazioni di massimali in eccedenza a quelli assicurati a primo rischio.

Sinistro: qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale la Società è tenuta a pagare una somma di denaro.

Società: Arca Assicurazioni S.p.A., impresa assicuratrice.

Unità immobiliare: il fabbricato o la porzione dello stesso interamente adibito a civile abitazione anche con ufficio o studio professionale purché intercomunicanti. Sono comprese pertinenze e dipendenze.

Unità immobiliare costruita: l'unità immobiliare provvista del certificato di agibilità.

Condizioni di assicurazione

NORME COMUNI

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, per un massimale unico di € 150.000,00, di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a norma di legge a titolo di risarcimento, per capitali, interessi e spese, di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e danni a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

Art. 2 - Franchigia

Relativamente ai sinistri che colpiscano cose e animali viene applicata una franchigia fissa per sinistro di € 300,00. Nessuna franchigia è prevista per i danni a persone.

Art. 3 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) causati durante l'esercizio di ogni tipo di attività professionale;
- b) derivanti dalla custodia o proprietà di animali che non siano cani, gatti e cavalli da sella;
- c) derivanti dall'esercizio della caccia;
- d) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera si avvalga;
- e) derivanti dall'uso o dalla detenzione di armi da fuoco;
- f) causati dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore e di aeromobili, nonché da impiego di mezzi di navigazione a motore ed in ogni caso di lunghezza superiore a 6,5 metri;

- g) derivanti dalla proprietà e conduzione di unità immobiliari diverse da quella di residenza dell'assicurato;
- h) derivanti da furto, perdita o danneggiamento a cose o beni che le persone assicurate abbiano in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo;
- i) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'asbesto;
- j) causati dall'impiego di energia nucleare e da contaminazione per radioattività, da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, nonché dell'ambiente;
- k) derivanti da lavori di costruzione, manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

Non sono considerati terzi:

- a) i familiari conviventi ed in ogni caso il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato, nonché le persone che risiedono stabilmente con lo stesso;
- b) i partecipanti a qualsiasi titolo o funzione a gare, competizioni e manifestazioni sportive anche non agonistiche svolte sotto l'egida delle competenti federazioni.

Art. 4 - Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza per sinistro resta ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti assicurati con il medesimo contratto.

Art. 5 - Secondo Rischio

La presente assicurazione vale come secondo rischio, quindi l'assicurato deve farne denuncia alla propria assicurazione qualora abbia già stipulato un contratto per analoga copertura.

Per assicurazioni di secondo rischio si intendono quelle coperture stipulate per garantire combinazioni di massimali in eccedenza a quelli assicurati a primo rischio. Nel caso in cui l'assicurato non abbia stipulato polizze per il medesimo rischio la presente copertura vale come primo rischio.

Art. 6 - Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il pagamento del premio previsto entro la data di decorrenza del contratto stesso. Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto purché sia stato pagato il relativo premio. In caso contrario l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il premio annuo è interamente dovuto dal Contraente anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 7 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile). Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Arca Assicurazioni può recedere dal contratto e, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

Art. 8 - Rinnovo del contratto

In caso di contratto a tacito rinnovo, in mancanza di disdetta data dal Contraente o da Arca Assicurazioni all'altra parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo si intenderà rinnovato per una durata pari ad un anno.

Art. 9 - Adeguamento del premio

In caso di contratto a tacito rinnovo, Arca Assicurazioni, qualora intenda rinnovare il contratto con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente pattuite, si impegna a comunicare direttamente al Contraente l'ammontare del nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate da Arca Assicurazioni qualora il Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, non dichiarerà di rifiutare il nuovo premio.

Art. 10 - Pagamento del premio con addebito sul conto corrente

Il versamento del premio può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, previa autorizzazione di addebito rilasciata e sottoscritta dal Contraente al momento della stipulazione del contratto. L'eventuale estinzione del conto corrente, o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata ad Arca Assicurazioni entro i 30 giorni successivi, comunicando altresì le nuove coordinate bancarie per l'attivazione della procedura RID per il pagamento delle successive rate in scadenza.

Art. 11 - Estensione territoriale

L'assicurazione s'intende operante entro i confini di tutti gli Stati Europei esclusi quelli dell'ex Unione Sovietica nonché dei seguenti Stati che si affacciano sul bacino mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.

Art. 12 - Variazione o cessazione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta ad Arca Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio entro i 30 giorni successivi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Arca Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio Arca Assicurazioni è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile). Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la sottoscrizione del contratto. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della cessazione del rischio sono dovuti per intero.

Art. 13 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 14 - Riservatezza dei dati

Arca Assicurazioni si impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi ai Contraenti e/o Assicurati di cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte. Arca Assicurazioni si impegna a utilizzare i dati personali raccolti e registrati riguardanti i Contraenti e/o Assicurati esclusivamente nel rispetto della legge. Si impegna pertanto, tra l'altro, a trattare tali dati in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196. Arca Assicurazioni si impegna, altresì, ai sensi dell'art.31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Art. 15 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 16 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 1 - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- a) **darne avviso ad Arca Assicurazioni immediatamente tramite il numero verde 800-48.43.43 facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia su apposito modulo "richiesta di indennizzo";**
- b) **in caso di sinistro la denuncia dovrà contenere ogni elemento che possa consentire lo svolgimento delle necessarie indagini ed accertamenti (chiara descrizione del fatto, nominativo del danneggiato, testimoni, autorità intervenute).**

Art. 2 - Inadempimento degli obblighi

L'inadempimento in tutto o in parte degli obblighi di cui sopra può comportare in caso di dolo la perdita del diritto all'indennità o, diversamente, una riduzione della stessa ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 3 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4 - Altre assicurazioni

Il Contraente/l'Assicurato è tenuto a segnalare, in caso di sinistro, l'esistenza di altre polizze che coprono il medesimo rischio.

Art. 5 - Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume a nome dell'Assicurato, se e fino a quando ne è interessata, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di procedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Arca Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

MODALITÀ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI

SERVIZIO SINISTRI

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:

per telefono: dall'Italia **Numero Verde 800 – 484343**
dall'estero: +39.045.8181941
dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e
dalle 9.00 alle 13.00 il sabato
per fax: Servizio Sinistri 045.8182397
per telegramma indirizzato a :
ARCA ASSICURAZIONI S.p.A. - Servizio Sinistri
Via San Marco 48 - 37138 Verona

In ogni caso comunicare con precisione:

- Nome e Cognome
- Numero del Contratto
- Recapito telefonico dove il Servizio Sinistri potrà richiamare
- Gli altri elementi indicati nel modulo di richiesta di indennizzo.

SERVIZIO CLIENTI

Da contattare per assistenza post - vendita e informazioni sul contratto.

Modalità di contatto:

per telefono: dall'Italia **Numero Verde 800 – 849089**
dall'estero: +39.045.8181940
dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e
dalle 9.00 alle 13.00 il sabato
per fax: Servizio Clienti 045.8182391

MODULO RICHIESTA INDENNIZZO

RACCOMANDATA

Spettabile
ARCA ASSICURAZIONI S.p.A. Servizio Sinistri
Via San Marco 48 - 37138 VERONA

N° SINISTRO (riservato alla Società)

N° CONTRATTO

DATI DELL'ASSICURATO

Cognome e nome

Residenza

Tel.

Professione

Reperibilità: giorni
giorni

dalle ore alle ore
dalle ore alle ore

RESPONSABILITA' CIVILE

Cognome e nome della persona danneggiata

Domicilio

Tel.

PRESENZA TESTIMONI

Cognome e nome

Indirizzo

Tel.

Cognome e nome

Indirizzo

Tel.

CONTO CORRENTE sul quale Arca Assicurazioni può effettuare il pagamento dell'indennizzo:

C/C n°

Intestato a

Banca

CIN

ABI

CAB

Firma del Contraente/Assicurato

Data

Nota informativa

“Ripara Guai” è un prodotto di Arca Assicurazioni S.p.A.

Arca Assicurazioni S.p.A. ha la sua Sede Legale e Direzione in Via San Marco, 48 – 37138 Verona, ed è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 330 dell’11 settembre 1996, G.U. 18/09/1996.

La presente Nota Informativa viene consegnata da Arca Assicurazioni a tutti coloro che intendono stipulare il contratto “Ripara Guai”, al fine di illustrarne le caratteristiche ed in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 175/95, in attuazione della direttiva comunitaria n. 92/49/CEE. Vi invitiamo pertanto a leggere con attenzione tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione.

“Ripara Guai” vi garantisce contro i rischi coperti dalle garanzie scelte al momento della sottoscrizione del contratto. Di seguito vengono descritte tutte le garanzie acquistabili con il prodotto “Ripara Guai”.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, per un massimale unico di € 150.000,00, di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a norma di legge a titolo di risarcimento, per capitali, interessi e spese, di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e danni a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata.

Relativamente ai sinistri che colpiscano cose e animali viene applicata una franchigia fissa per sinistro di € 300,00. Nessuna franchigia è prevista per i danni a persone.

Esclusioni di garanzia

Sono esclusi i danni:

- l) causati durante l’esercizio di ogni tipo di attività professionale;
- m) derivanti dalla custodia o proprietà di animali che non siano cani, gatti e cavalli da sella;
- n) derivanti dall’esercizio della caccia
- o) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’assicurato e della cui opera si avvalga;
- p) derivanti dall’uso o dalla detenzione di armi da fuoco;
- q) causati dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore e di aeromobili, nonché da impiego di mezzi di navigazione a motore ed in ogni caso di lunghezza superiore a 6,5 metri;
- r) derivanti dalla proprietà e conduzione di unità immobiliari diverse da quella di residenza dell’assicurato;
- s) derivanti da furto, perdita o danneggiamento a cose o beni che le persone assicurate abbiano in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo;
- t) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l’asbesto;
- u) causati dall’impiego di energia nucleare e da contaminazione per radioattività, da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, nonché dell’ambiente;
- v) derivanti da lavori di costruzione, manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

Non sono considerati terzi:

- a) i familiari conviventi ed in ogni caso il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché le persone che risiedono stabilmente con lo stesso;
- b) i partecipanti a qualsiasi titolo o funzione a gare, competizioni e manifestazioni sportive anche non agonistiche svolte sotto l’egida delle competenti federazioni.

Secondo Rischio

La presente assicurazione vale come secondo rischio, quindi l’assicurato deve farne denuncia alla propria assicurazione qualora abbia già stipulato un contratto per analoga copertura.

Per assicurazioni di secondo rischio si intendono quelle coperture stipulate per garantire combinazioni di massimali in eccedenza a quelli assicurati a primo rischio. Nel caso in cui l’assicurato non abbia stipulato polizze per il medesimo rischio la presente copertura vale come primo rischio.

NORME IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- a) darne avviso ad Arca Assicurazioni immediatamente tramite il numero verde 800-48.43.43 facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia su apposito modulo "richiesta di indennizzo";
- b) in caso di sinistro la denuncia dovrà contenere ogni elemento che possa consentire lo svolgimento delle necessarie indagini ed accertamenti (chiara descrizione del fatto, nominativo del danneggiato, testimoni, autorità intervenute);

L'inadempimento in tutto o in parte degli obblighi di cui sopra può comportare in caso di dolo la perdita del diritto all'indennità o, diversamente, una riduzione della stessa ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

NORME COMUNI

Versamento del premio

Il Contraente è tenuto a versare il premio concordato per le garanzie scelte al momento della sottoscrizione del contratto. Il versamento del premio può avvenire attraverso l'addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente alle singole scadenze previste.

Durata del contratto e proroga alla scadenza

La durata del contratto è stabilita concordemente tra le parti al momento della sottoscrizione. In mancanza di disdetta comunicata per iscritto all'altra parte per lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, il contratto si intende prorogato per un anno.

Modifica del premio

Arca Assicurazioni S.p.A. può stabilire variazioni del premio da applicarsi al momento della scadenza. Tali variazioni saranno comunicate direttamente al Contraente almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso in modo che il Contraente possa conoscere l'ammontare del nuovo premio.

Variazione di rischio

Il Contraente deve dare tempestiva comunicazione ad Arca Assicurazioni S.p.A. di ogni variazione del rischio.

Estensione territoriale

L'assicurazione s'intende operante entro i confini di tutti gli Stati Europei esclusi quelli dell'ex Unione Sovietica nonché dei seguenti Stati che si affacciano sul bacino mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.

Prescrizione

Tutti i diritti derivanti dal contratto "Ripara Guai" si prescrivono in un anno, ad eccezione del diritto alla riscossione dei premi da parte di Arca Assicurazioni S.p.A., per cui è fissato un termine di sei mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, e ciò conformemente a quanto previsto dagli artt. 1901 e 2952 del Codice Civile.

Legge applicabile al contratto

Il contratto "Ripara Guai" è regolato dalla legge italiana.

Lingua

Il contratto "Ripara Guai" è stato redatto in lingua italiana.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Legale e Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 045/81.82.317 o all'indirizzo di posta elettronica: reclami@arcassicura.com).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

La tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e sub-agenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett b) - ad assicuratori, coassicuratori e rias-

sicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni S.p.A via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: privacy@arcassicura.com

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona del Direttore Generale in qualità di delegato del Titolare.

L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: **www.arcassicura.com**.

E presso

- la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.
- l'agenzia di Arca Direct Assicurazioni S.r.l. in Verona, Via Colonnello Galliano, 51.